



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 gennaio 2013 (prima convocazione) e 26 gennaio 2013 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per il giorno 25 gennaio 2013, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 gennaio 2013, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all’unico punto all’Ordine del Giorno:

“Deleghe al Consiglio di Amministrazione per (i) aumentare il capitale sociale, in un’unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00 (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell’esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrisondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti.”

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’articolo, e dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sull’argomento posto all’unico punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.

1 Motivazioni della proposta e interesse sociale

In data 26 giugno 2012, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, aveva approvato misure urgenti per l’incremento della dotazione patrimoniale della Banca in attuazione della Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell’UE del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario e a seguito alla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell’8 dicembre 2011 nella quale si chiedeva di assicurare che i principali istituti di credito europei aumentassero la propria dotazione patrimoniale attraverso la costituzione di un *buffer* di capitale, eccezionale e temporaneo, tale da portare, entro il 30 giugno 2012, il coefficiente Core Tier 1 al 9%.

Tale intervento, per un importo massimo di Euro 2 miliardi oltre ad Euro 1,9 miliardi per la sostituzione dei cd. "Tremonti Bond" emessi nel 2009, seguiva la comunicazione dalla Banca circa l'impossibilità – allo stato - di ricorrere a soluzioni private di rafforzamento del proprio patrimonio a causa delle condizioni di mercato altamente volatili e quindi di non poter colmare lo *shortfall* di capitale risultante dal *capital exercise* effettuato dall'EBA nel dicembre 2011 e pari a circa Euro 3,3 miliardi (sulla base dei dati al 30 settembre 2011), importo successivamente incrementato ad Euro 3,9 miliardi nel quarto trimestre 2011 e nel primo trimestre 2012.

Nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva quindi deliberato di avviare le procedure necessarie ad ottenere il supporto dello Stato.

In data 28 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha quindi autorizzato l'emissione di nuovi strumenti finanziari (i "**Nuovi Strumenti Finanziari**") di cui agli articoli 23-*sexies* e seguenti del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216 (la "**Legge 135**"), per un importo massimo complessivo di Euro 3,9 miliardi (di cui Euro 1,9 miliardi destinato al riscatto e quindi all'integrale sostituzione dei cd. Tremonti Bond), ovvero il massimo importo a disposizione della Banca ai sensi di legge, al fine di far fronte ai possibili impatti patrimoniali derivanti dagli esiti dell'analisi in corso di talune operazioni strutturate poste in essere in esercizi precedenti.

Con riferimento alle caratteristiche e alla disciplina di emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari, la Legge 135, tenuto conto delle modifiche di cui alla legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. "**Legge di Stabilità 2013**"), prevede che:

- la Banca abbia la facoltà di richiedere la conversione degli stessi in azioni ordinarie (la "**Facoltà di Conversione**");
- gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio (come definito nel testo della legge e nel Decreto Attuativo, come di seguito definito) siano corrisposti mediante assegnazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di azioni ordinarie di nuova emissione (il "**Pagamento in Azioni**"), ad eccezione degli interessi maturati sui cd. "Tremonti Bond" sino al 31 dicembre 2012 nonché, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, agli interessi maturati sui Nuovi Strumenti Finanziari e sui cd. "Tremonti Bond" per l'esercizio finanziario 2013, per i quali è prevista la possibilità di attribuire Nuovi Strumenti Finanziari invece di azioni;
- previa richiesta della Banca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze debba sottoscrivere fino al 1 marzo 2013 i Nuovi Strumenti Finanziari; e

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze non possa sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario prima che la Banca abbia assunto le deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio della Facoltà di Conversione e del Pagamento in Azioni; a tal fine attraverso il conferimento delle deleghe al Consiglio di Amministrazione proposte all'Assemblea per cinque anni (le "**Deleghe**"), tali deliberazioni si considerano assunte.

Le ulteriori caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, ivi inclusi gli elementi relativi ai termini e alle modalità di esercizio della Facoltà di Conversione e del Pagamento in Azioni, trovano la loro regolamentazione nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012 emanato in attuazione dell'articolo 23-*duodecies* della Legge 135 e nel relativo prospetto allegato, il cui *iter* legale di perfezionamento è in corso alla data della presente Relazione (il "**Decreto Attuativo**").

In tale contesto normativo, quindi, il conferimento al Consiglio di Amministrazione delle Deleghe per aumentare il capitale sociale:

- (i) in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, Euro 4.500.000.000, al servizio esclusivo della Facoltà di Conversione; e/o
- (ii) in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000, al servizio esclusivo del Pagamento in Azioni,

costituisce un presupposto necessario affinché la Banca possa fare ricorso ai Nuovi Strumenti Finanziari, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che il ricorso ai Nuovi Strumenti Finanziari e, di conseguenza, l'adozione delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea Straordinaria, rispondono all'interesse sociale di rispettare i parametri individuati a livello europeo in relazione alla patrimonializzazione della Banca. Interesse che, secondo quanto sopra espresso, attualmente non può essere perseguito attraverso operazioni alternative di mercato.

L'ammontare massimo di ciascuna delle Deleghe è stato calcolato sulla base delle previsioni della Legge 135 (ivi incluse le modifiche di cui alla cd. Legge di Stabilità 2013) nonché del Decreto Attuativo e assumendo:

- (i) relativamente alla Facoltà di Conversione, che: (a) l'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari avvenga in data 28 gennaio 2013; e (b) gli interessi dovuti in

relazione ai cd. "Tremonti Bond", relativamente all'esercizio finanziario 2012 e 2013 (sino alla data di riscatto di tali strumenti), e ai Nuovi Strumenti Finanziari, relativamente all'esercizio finanziario 2013, siano corrisposti attraverso l'emissione di Nuovi Strumenti Finanziari; e

- (ii) con riferimento al Pagamento in Azioni, che (a) l'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari avvenga in data 28 gennaio 2013; e (b) solo gli interessi dovuti in relazione ai cd. "Tremonti Bond" relativamente all'esercizio finanziario 2012 siano corrisposti attraverso l'emissione di Nuovi Strumenti Finanziari e calcolando l'ammontare degli interessi sino alla data di pagamento di luglio 2018.

Gli importi così risultanti sono stati arrotondati cautelativamente per eccesso. Fermo restando il limite complessivo, l'effettivo ammontare degli aumenti di capitale che saranno effettuati sulla base delle Deleghe dipenderà dalla data effettiva di emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari nonché dall'andamento economico della Banca e da alcune facoltà riconosciute alla Banca ai sensi della disciplina relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari (ad esempio, ove gli interessi siano corrisposti in azioni, l'ammontare di Nuovi Strumenti Finanziari da convertire nel caso di esercizio della Facoltà di Conversione risulterà minore).

Per completezza si segnala inoltre che l'articolo 23-*decies*, comma 5, lett. (c) prevede che alla partecipazione acquisita dal MEF a seguito della sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applichino, tra l'altro, le previsioni statutarie relative ai limiti al possesso azionario; nello specifico, quindi, non troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, il quale prevede, tra l'altro, che "*Nessun socio, ad eccezione dell'Istituto conferente, potrà possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura superiore al 4% del capitale della Società.*".

2 Modalità di esercizio delle Deleghe

Le Deleghe avranno una durata di cinque anni dalla data della delibera assembleare, così come previsto dalla Legge 135 e in conformità all'articolo 2443 del codice civile. In tale arco temporale, quindi, il Consiglio di Amministrazione potrà, attraverso il ricorso alle Deleghe, deliberare di aumentare il capitale sociale:

- in un'unica volta e per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000 qualora, sulla base delle specifiche circostanze concrete, il medesimo Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere opportuno esercitare la Facoltà di Conversione e quindi emettere nuove azioni ordinarie in cambio dei Nuovi Strumenti Finanziari; e
- in una o più volte e fino alla concorrenza di un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000 al fine di provvedere

all'emissione di azioni ordinarie da attribuire di volta in volta e ai sensi della Legge 135 e del Decreto Attuativo con riferimento agli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio.

Trascorso il termine di validità delle Deleghe, l'assemblea potrà provvedere al loro rinnovo, nel caso ne risultino le condizioni.

In sede di esercizio delle Deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di stabilire:

- (i) la data di godimento; e
- (ii) il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) secondo quanto previsto dalla Legge 135 e dal Decreto Attuativo.

Con riferimento al prezzo di emissione delle azioni in sede di esecuzione degli aumenti di capitale sulla base delle Deleghe, sulla base delle modifiche alla Legge 135 di cui alla cd. Legge di Stabilità 2013, è previsto espressamente che non trovino applicazione l'articolo 2441, sesto comma, del codice civile e l'articolo 158, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"). Ne deriva, con evidenza, la disapplicazione del comma 2 di tale ultimo articolo, per quanto il medesimo si riferisce al parere di congruità sul prezzo di emissione, essendo lo stesso determinato ai sensi del Decreto Attuativo.

Pertanto, tenuto conto delle previsioni di cui alla Legge 135 nonché delle previsioni del Decreto Attuativo:

- (i) il prezzo di emissione delle azioni relativamente all'esercizio della Facoltà di Conversione sarà determinato applicando uno sconto nella misura del 30% sul TERP (calcolato ai sensi del Decreto Attuativo), come richiesto dalla normativa in materia di aiuti di Stato anche allo scopo di offrire allo Stato una ragionevole prospettiva di adeguata remunerazione;
- (ii) il numero di azioni ordinarie da attribuire relativamente al Pagamento in Azioni e, di conseguenza, il prezzo di emissione di ciascuna azione, sarà determinato in funzione della capitalizzazione media della Banca nei 10 giorni di borsa precedenti la data del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, dell'ammontare di interessi da corrispondere e del numero di azioni ordinarie della Banca in circolazione, come in dettaglio specificato nel Decreto Attuativo; e
- (iii) in tutti i casi non sarà rilasciato alcun parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, da parte della società di revisione, ai sensi dell'articolo 158 del TUF.

3 Consorzio di Garanzia

In considerazione del fatto che le Deleghe si inseriscono nell'ambito dell'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari, non sarà prevista la costituzione di alcun consorzio di garanzia.

4 Effetti diluitivi

Poiché i meccanismi di determinazione del prezzo di emissione delle azioni a seguito dell'esercizio della Facoltà di Conversione e del Pagamento in Azioni terranno conto del valore di mercato nell'imminenza dell'emissione delle azioni e dei criteri definiti nel Decreto Attuativo, non è attualmente possibile fornire indicazioni in merito ad eventuali effetti diluitivi. Peraltro, in considerazione dell'ammontare massimo degli aumenti di capitale a servizio delle Deleghe e delle modalità di determinazione del prezzo così come previste nel Decreto Attuativo, ci si attende che tale diluizione sarà significativa.

5 Testo della modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 6	Articolo 6
1. Il capitale della Società è di Euro 7.484.508.171,08 (settemiliardiquattrocentottantaquattro milionicinquecentottomilacentosettantuno virgola zero otto) ed è interamente versato.	<i>(invariato)</i>
2. Esso è rappresentato da n. 11.681.539.706 (undicimiliardiseicentottantunomilionicinquecentotrentanovemilasettecentosei) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	<i>(invariato)</i>
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.	<i>(invariato)</i>
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in	<i>(invariato)</i>

<p>uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.</p>	
<p>5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 263.991.528 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2009, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese</p>	<p><i>(invariato)</i></p>

<p>un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie per un importo di € 134.952.651,33.</p>	
<p>8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 9 ottobre 2012 è stata conferita delega all'Organo Amministrativo – nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell'aumento di capitale sia all'emissione obbligazionaria convertibile – per (i) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie – con o senza warrant abbinati – ed anche a servizio di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile; e/o (ii) emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, includendosi anche la delega al corrispondente aumento del capitale sociale, per importo non superiore – fra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo – a quello della relativa emissione obbligazionaria; il tutto da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali, enti e organismi nazionali o sovranazionali o soggetti dai medesimi istituiti o controllati oppure ai medesimi riferibili, enti pubblici e soggetti dai medesimi controllati, partner strategici, investitori di medio lungo periodo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti nelle specifiche circostanze concrete, di prevedere meccanismi di allocazione preferenziale e/o di partecipazione alle specifiche operazioni a favore dei soci della Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci stessi. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 9 ottobre 2012.</p> <p>In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo</p>	<p><i>(invariato)</i></p>

<p>2441 comma 6 del codice civile, secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e ogni rapporto di spettanza in relazione agli eventuali <i>warrant</i> nonché la facoltà di definire, nei limiti di legge, tutti i termini e le condizioni delle obbligazioni convertibili ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio, i termini e le modalità di conversione, eventualmente anche obbligatoria, il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, i termini e le modalità di rimborso in denaro e/o mediante consegna, in tutto o in parte, di azioni della Società.</p>	
	<p>Con delibera di Assemblea Straordinaria in data [DATA ASSEMBLEA] 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno [DATA ASSEMBLEA] gennaio</p>

	<p>2013. In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.</p>
--	---

6 Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle deliberazioni relative alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale non legittima i soci all'esercizio del diritto di recesso.

7 Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria dei soci, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni a far data dalla data della delibera assembleare, le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00 (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione a favore della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00) al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio*

2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento;

2. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, allegata al verbale di Assemblea;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, e ferma perciò la natura collegiale delle deliberazioni di esercizio delle deleghe come sopra conferite, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato (ivi incluso il potere di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni da emettersi in base alle deleghe conferite e procedere al deposito ed alla pubblicazione dell'attestazione prevista dall'articolo 2444 del codice civile ed il potere di fare luogo, di volta in volta, al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, del testo di Statuto aggiornato nell'entità del capitale sociale e del numero delle azioni, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, ovvero fossero imposte o suggerite dal definitivo quadro normativo.”

Siena, 24 dicembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione